

DELIBERA N. 221/00

AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA CONCERNENTE EVENTUALI EFFETTI INDOTTI DA INIZIATIVE ASSUNTE DALL'ENEL SPA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI SULLA PRODUZIONE E SULLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 6 dicembre 2000,
- Premesso che
 - in data 11 ottobre 2000 la società Enel Spa (di seguito: Enel Spa) ha annunciato, per mezzo di comunicato stampa, l'acquisto dalla società Mannesman del gruppo Vodafone Group Plc. del 100% del capitale della società Infostrada Spa per un controvalore di 11 miliardi di euro finanziato con 5,5 miliardi di mezzi propri e 5,5 miliardi di euro rivenienti dall'emissione di un prestito obbligazionario garantito;
 - con lo stesso comunicato stampa l'Enel Spa ha annunciato di avere in programma la fusione della società Infostrada Spa con la società Wind Spa, società partecipata dalla stessa Enel Spa, per dar vita ad una nuova società che, con oltre 12 milioni di clienti di telefonia fissa, mobile e internet sarebbe il primo operatore convergente al mondo e il secondo operatore di telecomunicazioni italiano; e ha altresì annunciato il collocamento di una quota del capitale della nuova società risultante dalla detta fusione, pari ad almeno il 25%, ai fini della quotazione in borsa entro la prima metà del 2001 onde acquisire i mezzi per il rimborso di parte del "prestito ponte" di cui al precedente alinea;
 - in data 18 ottobre l'Amministratore delegato dell'Enel Spa ha illustrato, nel corso di una tavola rotonda tenuta a Bologna, il progetto dell'Enel distribuzione Spa di sostituire circa 29 milioni di contatori elettromeccanici con contatori digitali, spiegando come la nuova strumentazione, che verrebbe introdotta progressivamente a partire dalla tarda primavera del 2001, permetta la fornitura

- di nuove prestazioni, ivi inclusa la lettura istantanea dei flussi di consumo e la telegestione degli apparati installati nelle abitazioni dell'utenza;
- l'Enel Spa ha concluso, secondo informazioni di stampa, un accordo con la società Echelon Corporation di Palo Alto, California per l'acquisto di una quota del capitale di detta società pari al 9%; e che tale società è attiva nel settore delle tecnologie di raccolta e trattamento digitalizzato delle informazioni e dei dati finalizzati alle attività di "home networking" e di misura dei flussi dell'energia elettrica;
- Premesso che:
 - l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la propria delibera 16 dicembre 1999, n. 189/99 (di seguito: delibera n. 189/99), ha richiesto all'Enel Spa informazioni e documenti relativi al programma di sostituzione di contatori per l'energia elettrica;
 - l'Enel Spa ha fornito le informazioni richieste con lettera 16 febbraio 2000, prot. A/12, dichiarando tra l'altro che "sono allo studio ulteriori potenziali servizi per il cliente, nel rispetto di ogni vincolo normativo" e impegnandosi "non appena meglio individuati gli eventuali servizi addizionali", a "presentare un opportuno documento esplicativo delle loro caratteristiche e modalità di erogazione";
 - in data 8 novembre 1999, rappresentanti dell'Enel Spa hanno effettuato una presentazione agli uffici dell'Autorità (prot. 015220) in merito a "Il Telegestore: il sistema e i suoi componenti";
 - Premesso che l'Enel Spa, attraverso le società controllate costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99):
 - continua ad essere, e potrà rimanere anche dopo la prevista cessione di 15.000 MW, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99, in posizione dominante nella produzione nazionale di energia elettrica,
 - ha l'esercizio dei diritti di proprietà della quasi totalità della rete di trasmissione nazionale comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e delle connesse attività di manutenzione e sviluppo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/99;
 - continua a svolgere i servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 79/99, sulla base di una concessione che deve essere rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2001;
 - Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 12, lettera h), commi 33, 34, 36 e 37 della medesima legge;
 - Visto il decreto legislativo 79/99 ed in particolare l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, articolo 8, articolo 4, comma 3 e articolo 9, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo;

- Visto il decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare gli articoli 14,15, 17 e 18 del medesimo decreto legislativo;
- Visto l'articolo 3 del regolamento, approvato dall'Autorità con delibera del 30 maggio 1997, n.61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Visti :
 - la delibera dell'Autorità 11 giugno 1997, n. 64/97 recante avvio di istruttoria conoscitiva su nuovi progetti di società congiunte tra Enel Spa e altri;
 - l'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 25 marzo 1998, n. 28/98 recante rideterminazione della modificazione tariffaria adottata con i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993 n. 15 e 29 dicembre 1999, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 1998;
 - la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99 recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 164 del 15 luglio 1999;
 - la delibera n. 189/99;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, recante adozione di una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999;
- Vista la nota della Federazione lavoratori aziende elettriche italiane - Cisl dell'11 settembre 2000 (prot. n.200/AC/fb), ricevuta dall'Autorità in data 21 settembre 2000 (prot. Autorità n. 013083);
- Viste le interrogazioni parlamentari, nonché le segnalazioni ricevute dall'Autorità, in ordine sia alla situazione generale del settore dell'energia elettrica e alla qualità del servizio, sia alle operazioni di cui in premessa;
- Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva concernente eventuali effetti indotti da iniziative assunte dall'Enel Spa nel settore

delle telecomunicazioni sulla produzione e sulla erogazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica" (PROT. AU/00/322);

- Considerate le informazioni fornite in via preliminare dall'Enel Spa all'Autorità;
- Considerato che le iniziative sopra richiamate e altre iniziative progettate o poste in essere dall'Enel Spa singolarmente o con altri soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, potrebbero avere rilevanza in relazione all'organizzazione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica segnatamente sotto il profilo della promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- Ritenuta l'esigenza di analizzare l'eventuale sussistenza di effetti che le iniziative soprarichiamate o altre iniziative progettate o poste in essere dall'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni avrebbero sulla produzione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica, valutandone le implicazioni sull'efficienza e sulla qualità dei servizi con particolare riferimento alle attività di generazione, di trasmissione, di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica per quanto è di competenza della stessa Enel Spa;
- Ritenuta inoltre l'esigenza di analizzare l'eventuale sussistenza di effetti che le soprarichiamate iniziative dell'Enel Spa potrebbero avere sulla formazione e promozione della concorrenza tra diversi operatori nell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali e nella fornitura di servizi di gestione e controllo della domanda anche dopo il contatore;

DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria conoscitiva sui possibili effetti ed implicazioni indotti da iniziative assunte dalla società Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni sulla produzione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica, tenendo anche conto delle normative europee e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- Di esaminare e valutare nel corso dell'istruttoria conoscitiva in oggetto:
 - a) con riferimento all'attività di generazione dell'energia elettrica, se la strategia di diversificazione e di investimenti dell'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni e nei settori ad esso contigui incida sul raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse come previsti dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di conseguenza anche sul differenziale tra costi della produzione dell'energia elettrica in Italia e costi rilevati in altri paesi europei;
 - b) con riferimento alle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, se i servizi forniti dalla società Wind Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comportino un rapporto di natura esclusiva e se siano compatibili con l'esigenza di assicurare la riservatezza delle informazioni e di garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni;

- c) con riferimento all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, se la strategia di diversificazione e di investimenti dell'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni e nei settori ad esso contigui incida sul conseguimento degli obiettivi di prestazioni e di qualità del servizio, e se gli interventi effettuati o da effettuare sugli impianti elettrici di distribuzione ai fini del loro utilizzo per le attività di telecomunicazioni siano compatibili con le esigenze prioritarie di trasporto dell'energia elettrica;
- d) con riferimento alle attività di vendita dell'energia elettrica, se l'introduzione presso i clienti del mercato vincolato di contatori in grado di gestire tariffe flessibili con eventuale contestuale offerta di servizi tipici del settore delle telecomunicazioni induca rapporti contrattuali di tipo preferenziale o esclusivo che possono condizionare i clienti potenzialmente idonei fino a limitare la loro facoltà di optare per il mercato libero, con conseguente ostacolo all'introduzione della concorrenza nell'attività di vendita e all'ingresso sul mercato di una pluralità di operatori;
- e) con riferimento alla fornitura di altri servizi in particolare dei servizi relativi al settore del gas e dei servizi di controllo e gestione della domanda di energia successivi al contatore, se l'introduzione presso i clienti del mercato vincolato elettrico dei nuovi contatori di tipo digitale possa dare origine a discriminazioni nei confronti di soggetti fornitori interessati ad altri servizi qualora tali soggetti siano diversi dall'Enel Spa e dalle società sue controllate o partecipate;
- Di convocare i rappresentanti dell'Enel Spa e delle società sue controllate o partecipate allo scopo di ottenere chiarimenti, informazioni e dati in ordine alle operazioni di cui ai punti precedenti ;
 - Di prevedere eventuali ulteriori incontri con altri soggetti che si ritengono coinvolti o interessati;
 - Di conferire mandato al dott. Piergiorgio Berra, al dott. Roberto Malaman e al dott. Antonio Molteni nelle loro responsabilità rispettivamente di direttore dell'Area elettricità, dell'Area consumatori, e del Servizio legale e legislativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di procedere alle convocazioni fissandone le date e le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto;
 - Di dare mandato al Presidente affinché l'Enel Spa, con sede in viale Regina Margherita, 137, 00198 Roma sia informata circa l'avvio della presente istruttoria conoscitiva;
 - Di dare mandato al Presidente affinché l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia informata circa l'avvio, gli sviluppi della presente istruttoria conoscitiva e il suo esito, con speciale riferimento alle materie attinenti la tutela della concorrenza.
 - Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.